



DISFOR

Dipartimento di

Scienze della

Formazione

Repertorio Convenzione n° del *
 (*Numero Repertorio Convenzione e data inizio sono come da Art.8, commi 8.4 e 8.5)

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE PRIMARIA E SOSTEGNO

TRA

il **Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR)**, della **Scuola in Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Genova**, con sede in Genova, codice fiscale 00754150100, rappresentato dalla Direttrice del DISFOR la Prof.ssa Maria Carmen Usai, nata a Arbus (Su) il 23/02/1967, d'ora in poi denominato "SOGGETTO PROMOTORE",

E

C.P.I.A. "MOHAMED DANSOKO" di SAVONA con sede legale in SAVONA Prov.(SV) Via P.GIURIA 9 A/R Cap C17100
 CF 92104610099, PI ==, cod. ATECO 853110

indirizzo PEC svmm062003@pec.istruzione.it indirizzo Email svmm062003@istruzione.it

rappresentato/a da MARIA BATTAGLIA qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO

nato/a a MESAGNE il 10/11/1970 d'ora in poi denominata "SOGGETTO OSPITANTE",

PREMESSO

- che i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria e i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli art.3, 5, 6, 10, 13 e 14 del D.M. n.249 del 10 settembre 2010, e successive modificazioni, prevedono lo svolgimento di attività di tirocinio presso istituzioni scolastiche convenzionate, individuate di concerto con gli U.S.R. secondo i criteri previsti dall'art.12 commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso decreto;
- VISTO gli elenchi delle Istituzioni scolastiche accreditate, predisposti dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, D.M. n.93 del 30.11.2012;
- VISTO l'art.8 commi 2 e 3 del D.M. n.93 del 30.11.2012;
- VISTO l'art.10 del D.M. 22.10.2004, n.270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;
- VISTO l'art.12 comma 1, 2, 3 e 4 e l'art. 15 comma 23 e 27 del D.M. del 10.09.2010 n.249;
- VISTO il D.M. 30 settembre 2011;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI UT SUPRA CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – 1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone condizione essenziale e si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.

1.2 Il Soggetto Ospitante dichiara di impegnarsi ad accogliere presso la propria struttura studenti in tirocinio di formazione su proposta del Soggetto Promotore, nelle modalità previste dalla presente Convenzione e dalla normativa di riferimento.

1.3 Il Soggetto Ospitante è consapevole che i tirocinanti non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva.

Art. 2 – 2.1 Il tirocinio, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2.2 Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor coordinatore, in utilizzo presso il Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor indicato dall' Istituzione scolastica ospitante.

2.3 Per ciascun tirocinante inserito nella struttura del Soggetto Ospitante viene predisposto un progetto formativo (PF), contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del legale rappresentante del Soggetto Ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza nelle strutture del Soggetto Ospitante (la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio) sia per le attività di affiancamento in aula che di partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;
- le strutture del Soggetto Ospitante (sedi, luoghi esterni, stabilimenti, reparti, uffici, ecc) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile da stipulare a cura del Soggetto Promotore.

Art. 3 – 3.1 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 – 4.1 Il Soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

4.2 In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) ed al Soggetto Promotore.

4.3 Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e copia di ciascun progetto formativo.



DISFOR

Dipartimento di Scienze della Formazione

4.4 Come previsto dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, art. 2 comma 1 lettera a), il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto Ospitante il quale assume pertanto, nei confronti del tirocinante, tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ad esclusione della sola "formazione generica" sulla sicurezza, come definita dagli Accordi Stato Regioni n.221/CSR del 2011 e 128/CSR, di cui si fa carico il Soggetto Promotore attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti dell'apposito corso con rilascio dell'attestazione finale; questa condizione vale per il solo personale che non presta servizio nella scuola ospitante.

Art. 5 – 5.1 Il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n.101.

Art. 6 – 6.1 La presente Convenzione ha la durata di 5 anni.

62 il Soggetto Ospitante potrà ricevere studenti in tirocinio fatta salva la persistenza dei requisiti e delle condizioni di accreditamento presso l'USR previste dagli artt.3 e 6 del D.M. 93/2012; gli insegnanti in servizio possono effettuare il tirocinio nella scuola ove prestano servizio anche se la stessa non è accreditata, in deroga come richiamato dal citato art 6 e da circolare USR Liguria n 10290 del 09/10/17.

63 Il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A/R ovvero mediante PEC.

64 Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

65 Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

66 In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 7 – 7.1 In caso di controversia inerente e/o derivante dalla presente Convenzione non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin da ora eleggono quale foro esclusivamente competente quello di Genova.

Art. 8 – 8.1 La presente Convenzione viene redatta in unico originale.

8.2 Sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parterichiedente.

8.3 E' soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del Soggetto Promotore.



L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate
Uff. territoriale di Genova 1 n. 0216718 del 29/12/2016

8.4 **In caso di sottoscrizione digitale delle Parti** la presente convenzione è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo, le firme autografe e i timbri del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante. Numero Repertorio Convenzione e data inizio saranno comunicati dal Soggetto Promotore contestualmente l'invio telematico, via email o PEC, del documento.

8.5 **In caso di sottoscrizione cartacea delle Parti** la presente convenzione è un documento cartaceo con firme autografe e con timbri del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante. Il Soggetto Promotore è detentore del documento originale. Numero Repertorio Convenzione e data inizio saranno apposti in testa alla prima pagina. Il Soggetto Promotore con invio telematico, via email o PEC, trasmetterà scansione del documento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Soggetto Ospitante

FirmatarioMARIA BATTAGLIA..... Qualifica ...DIRIGENTE SCOLASTICO.....

Luogo e Data solo in caso di sottoscrizione cartacea il,

Timbro e Firma Autografa solo in caso di sottoscrizione cartacea

Soggetto Promotore

Firmatario Prof.ssa Maria Carmen Usai - Direttrice del DISFOR

Genova il, data come da Repertorio Convenzione

Timbro e Firma Autografa solo in caso di sottoscrizione cartacea